



Comune di Chieti

29 MAR. 2021

Prot. n. 20995

Chieti, _____

Ordinanza n. 37 del 29 MAR. 2021

Oggetto : Conferma disposizioni di cui all' Ordinanza Sindacale n. 36 del 22.03.2021 recante ad oggetto: "REVOCA dell'Ordinanza Sindacale n. 32 del 3.03.2021 recante ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da Virus Covid - 19 - in ordine allo svolgimento dei mercati settimanali cittadini del martedì, mercoledì, venerdì e sabato e per i mercati agricoli: giornaliero in P.zza Malta, giornaliero in Via Monaco La Valletta e bisettimanale all'interno del Mercato di Via Ortona (mercoledì e sabato) – ULTERIORI DISPOSIZIONI" -

IL SINDACO

Richiamata l' Ordinanza n. 36 del 22.03.2021 recante ad oggetto: "REVOCA dell'Ordinanza Sindacale n. 32 del 3.03.2021 recante ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da Virus Covid - 19 - in ordine allo svolgimento dei mercati settimanali cittadini del martedì, mercoledì, venerdì e sabato e per i mercati agricoli: giornaliero in P.zza Malta, giornaliero in Via Monaco La Valletta e bisettimanale all'interno del Mercato di Via Ortona (mercoledì e sabato) – ULTERIORI DISPOSIZIONI" nella quale si fissava l'efficacia della stessa sino alla data del 28.03.2021, salvo diverse disposizioni;

Vista l'Ordinanza n. 18 del 19.03.2021 del Presidente della Regione Abruzzo recante ad oggetto: " Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione nuove misure restrittive";

Vista l'Ordinanza n. 19 del 26.03.2021 del Presidente della Regione Abruzzo recante ad oggetto:" " Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32 comma 3 legge 23 dicembre 1978 n. 833 in materia di igiene e sanità. Applicazione nuove misure restrittive";

Dato atto che alla luce della predette Ordinanze del PGR si rende necessario confermare, oltre la data del 28.03.2021, le disposizioni del richiamato provvedimento, Ordinanza n. 36 del 22.03.2021;

Richiamato l'alleg. 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 che prevede tra le misure igieniche da rispettare, al fine di evitare la diffusione dell'epidemia, l'obbligo di mantenimento nei contatti sociali di una distanza interpersonale di almeno un metro;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto l'art. 32, L. 833/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";

Visto il Dlgs. 267/2000;

ORDINA

per le motivazioni di cui in narrativa, di confermare le disposizioni di cui all' Ordinanza Sindacale n. 36 del 22.03.2021 recante ad oggetto: "REVOCA dell'Ordinanza Sindacale n. 32 del 3.03.2021 recante ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da Virus Covid - 19 - in ordine allo svolgimento dei mercati settimanali cittadini del martedì, mercoledì, venerdì e sabato e per i mercati agricoli: giornaliero in P.zza Malta, giornaliero in Via Monaco La Valletta e bisettimanale all'interno del Mercato di Via Ortona (mercoledì e sabato) – ULTERIORI DISPOSIZIONI";

Di fissare il termine di decorrenza del presente provvedimento alla data del 29.03.2021 e sino all'intervenire di eventuali ulteriori e/o diverse disposizioni nazionali e regionali in materia di contenimento dell'epidemia COVID 19;

INCARICA

I competenti uffici comunali, con il coordinamento della Polizia Municipale, della esecuzione della presente ordinanza, con particolare riferimento alla predisposizione delle aree di vendita suindicate, coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali

AVVERTE

Che l'inosservanza della presente ordinanza, salvo non costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 19/2020, compresa la sospensione dell'attività ove previsto;

DISPONE

1. la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio dell'Ente on-line e sul sito istituzionale del Comune di Chieti, con effetto di notifica alla Cittadinanza ed agli operatori;
2. di trasmettere il presente provvedimento:
 - Prefetto della Provincia di Chieti;
 - Regione Abruzzo;
 - Questura di Chieti;
 - Comando dei Carabinieri;
 - Comando Guardia di Finanza;
 - Comando di Polizia Municipale;
 - Al V Settore LL.PP.;
 - Alla Società ICA;
 - Alla Società Formula Ambiente;
 - Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello locale

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge 07.08.1990 n. 241, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, oppure, in via alternativa, a mente del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ricorso straordinario al presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Il Sindaco

Dott. Pietro Diego FERRARA

